

**REGOLAMENTO (CE) N. 510/2003 DELLA COMMISSIONE
del 20 marzo 2003**

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo originario della
Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 27 giugno 2002, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (di seguito denominato «avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 maggio 2002 dalla Degussa Knottingley Ltd, l'unico produttore comunitario, il quale rappresentava pertanto il 100 % della produzione comunitaria di para-cresolo. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli utilizzatori e il produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i particolari motivi della domanda di audizione hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) Visto il numero elevato di produttori esportatori cinesi menzionati nella denuncia, la Commissione ha fatto presente che poteva rendersi necessario ricorrere a tecniche di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento nonché, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori sono stati invitati

a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002).

- (6) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dai produttori esportatori, e visto il numero esiguo di risposte alle domande relative al campionamento, si è deciso che non era necessario ricorrere alle tecniche di campionamento.
- (7) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (in appresso: «TEM») o un trattamento individuale (in appresso: «TI») i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. La Commissione ha ricevuto domande per ottenere il TEM e il TI da parte di due produttori esportatori.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Ha ricevuto risposta dal produttore comunitario denunziante, da due produttori esportatori, da un produttore del paese di riferimento e da sette utilizzatori.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) *Produttori esportatori*
 - Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Repubblica popolare cinese
 - Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Repubblica popolare cinese
 - b) *Produttore del paese di riferimento*
 - Merisol USA LLC, Stati Uniti d'America
 - c) *Produttori comunitari*
 - Degussa Knottingley Ltd, Regno Unito
 - d) *Utilizzatori*
 - BASF, Ludwigshafen, Germania.
- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2001 e il 31 marzo 2002 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). La valutazione dei diversi andamenti o trends pertinenti nel quadro dell'analisi relativa al pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1° gennaio 1998 fino al termine del PI (in appresso denominato «il periodo in esame»).

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 153 del 27.6.2002, pag. 7.